



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/22 DEL 21.6.2010

Oggetto: L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7.8.2009, n. 3, art. 2, comma 39. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche. Direttive transitorie per l'anno 2010. SC06.0740 UPB S06.03.027. Euro 1.600.000.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama quanto disposto dalla la L.R. 27 febbraio 1957, n. 5, all'art. 4, ove si prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute e ricorda che le vigenti direttive di attuazione della L.R. 27 febbraio 1957 n. 5 sono state approvate con deliberazioni di Giunta regionale n. 4/48 del 31 gennaio 1995.

L'Assessore rappresenta quindi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 39, è necessaria l'adozione di nuove direttive attuative, anche al fine di aggiornare e chiarificare i criteri per la ripartizione dei contributi in un'ottica di semplificazione, dematerializzazione e informatizzazione delle procedure, di armonizzare le procedure di erogazione dei contributi con le finalità dell'intervento, di recepire la normativa sopravvenuta.

L'Assessore precisa inoltre che, considerato il rilievo del ruolo delle Associazioni nel sostegno del comparto della cooperazione, nelle more della predisposizione ed approvazione delle nuove direttive, anche per l'anno 2010 si rende opportuno procedere all'approvazione di direttive transitorie. A tal fine, propone di recepire i criteri di ripartizione percentuale delle risorse disponibili nel bilancio del 2010 presentati congiuntamente dagli Organismi regionali delle Associazioni medesime e già utilizzati nel 2009 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 46/26 del 13.10.2009.

L'Assessore ricorda infine che sulle proposte di direttive transitorie per l'anno 2010 è stato acquisito il parere favorevole della Commissione regionale della cooperazione, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale n. 5/1957 come sostituito dall'art. 2 comma 39 della legge regionale n. 3/2009.



L'Assessore propone, pertanto, l'approvazione del testo delle Direttive transitorie della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, contributi previsti a favore delle Associazioni Cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti in Sardegna per l'anno 2010.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 31/1998 sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare le seguenti Direttive di attuazione della L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7.8.2009, n. 3, art. 2, comma 39, Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche, per l'anno 2010:

1. La ripartizione dei contributi per l'anno 2010 verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.):	12,00 % ;
Confcooperative:	36,75 % ;
Legacoop:	37,00 % ;
Unione Nazionale Cooperative Italiane (U.N.C.I.):	11,00 % ;
Unione Italiana Cooperative (UNI.COOP.):	3,25 % ;

2. Il Servizio competente provvede a calcolare la ripartizione delle risorse tra le Associazioni al livello regionale e a darne comunicazione agli Organismi regionali delle Associazioni richiedenti entro 7 giorni dall'approvazione delle presenti direttive;

3. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione:

- ciascun Organismo regionale trasmette il quadro dettagliato di suddivisione del contributo tra lo stesso Organismo regionale e ciascuna delle Organizzazioni territoriali appartenenti all'Associazione rappresentata;
- ciascun Organismo regionale e ciascuna delle Organizzazioni presentano la domanda di contributo. I Piani di spesa presentati devono essere di importo corrispondente a quello del quadro dettagliato di suddivisione del contributo;

4. Il Servizio competente, laddove risultano regolarmente rendicontati i contributi percepiti nelle annualità precedenti, provvede all'assegnazione del contributo e all'impegno della relativa spesa a ciascun Organismo regionale e a ciascuna Organizzazione territoriale entro 20 giorni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

dal ricevimento dei nuovi piani di spesa, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni o chiarimenti, e alla successiva liquidazione del contributo previa acquisizione, per ciascun Organismo regionale e per ciascuna Organizzazione territoriale, di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, con beneficiaria esclusiva la Regione Autonoma della Sardegna, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 c.c., di importo pari alla somma da erogare. La suddetta polizza dovrà contenere la seguente clausola "La presente garanzia resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrarsi mediante dichiarazione liberatoria scritta, rilasciata dall'Assessorato, senza che possa essere opposto alla Regione il mancato pagamento di premi ordinari e di quelli supplementari relativi ai periodi di maggior durata della polizza";

5. Entro il 31 marzo del 2011 ogni Organismo regionale e ogni Organizzazione territoriale che abbia beneficiato del contributo deve presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno precedente. Il Servizio competente provvede all'approvazione del rendiconto ed allo svincolo della polizza, salva la necessità di chiedere integrazioni o chiarimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 40/1990.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci